

Contratto di appalto per l'ingaggio per la partecipazione all'evento Meeting dei Diritti Umani 2025

CIG: B9868D4629

Codice commessa: EVPR/38

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

ELASTICA S.r.l., con sede legale a Bologna, in via San Felice n. 2, codice fiscale e partita IVA n. 03398361208, in persona del legale rappresentante pro tempore, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito denominata anche soltanto "**Affidataria**" o "**Agenzia**" o "**Esecutore**");

congiuntamente indicate anche solo come "**Parti**"

Convengono quanto segue

Art. 1 – Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) e Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) presso la Committente è Donatella Aguglia, Responsabile della Segreteria (d.aguglia@fst.it).
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto

1. Oggetto del presente contratto sono:
 - a. l'ingaggio del Personaggio Stefano Massini, per la partecipazione all'evento Meeting dei Diritti Umani 2025;
 - b. consentire e licenziare i relativi diritti di immagine connessi alla ripresa streaming dell'evento, acconsentendo alla registrazione e alla conservazione delle immagini sulla piattaforma della Regione Toscana;
 - c. i costi relativi al servizio transfer auto NCC A/R per/da location dell'Evento per Stefano Massini.
2. La Prestazione oggetto dell'incarico di cui al presente Contratto, ovvero il monologo sul tema "Esistono o esistevano civiltà che non conoscono la guerra?", dovrà essere svolta in data 18/12/2025 indicativamente nella fascia oraria 12.00 - 12.30 per una durata massima di 15', presso il Cinema La Compagnia (Firenze, Via Cavour n. 50R).

Art. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è pari a **€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) oltre IVA**.
2. Per l'esecuzione del presente contratto non sono rilevabili rischi derivanti dall'interferenza tra plurime attività per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI). Di conseguenza, non devono essere sostenuti dall'Affidataria i cosiddetti costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.
3. Nel corrispettivo sopra indicato deve ritenersi compresa ogni prestazione descritta all'Art. 2 e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidataria a qualsiasi ulteriore pretesa. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA.
4. L'IVA è a carico di FST.

5. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 4 – Obblighi dell'Agenzia

1. L'Agenzia garantisce la presenza del Personaggio all'Evento nel giorno, luogo e modalità concordate e si impegna e obbliga per sé e in nome e per conto del Personaggio a fornire tutti i servizi oggetto dell'incarico con una ragionevole cura, ad un livello di qualità alto secondo i parametri di settore.
2. L'Agenzia si impegna e obbliga, per sé e in nome e per conto del Personaggio, a consentire alla Committente l'utilizzo dell'immagine del Personaggio per la comunicazione e promozione (online e offline) dell'Evento e per la realizzazione della diretta streaming dell'Evento la cui esecuzione sarà comunicata dalla Committente, si veda *infra* Art. 5.
3. L'Agenzia si impegna e obbliga, per sé e in nome e per conto del Personaggio, a non includere, come parte di qualunque elemento del Contenuto o Post, alcun riferimento a qualunque altro marchio/logo o marchio/logo registrato diverso da quello autorizzato dalla Committente.
4. L'Agenzia si impegna a fornire a FST un'immagine e una sintetica scheda biografica del Personaggio. Ogni attività promozionale e ogni comunicazione relativa all'Evento, come, a titolo di mero esempio e senza che l'elencazione che segue debba intendersi come esaustiva, inviti di partecipazione, comunicati stampa, attività promozionale in genere, sia cartacea che digitale- dovrà essere preventivamente approvata dall'Agenzia. Non saranno comunque approvate comunicazioni che mirino a, o comunque abbiano l'effetto di, associare direttamente l'immagine e/o il nome del Personaggio a qualsivoglia prodotto e/o servizio.

Art. 5 – Diritti utilizzo delle immagini

1. Tutti i diritti d'autore e/o d'immagine comunque connessi con la partecipazione del Personaggio all'Evento, rimarranno in capo al Personaggio.
2. Resta esclusa ogni facoltà in capo a FST di effettuare riprese audio-video dell'Evento, anche solo in parte.
3. In deroga a quanto sopra, nel caso specifico, FST potrà:
 - a) effettuare riprese audio-video dell'Evento per consentire la diretta streaming e/o la pubblicazione sulla piattaforma Youtube all'interno del canale istituzionale di Regione Toscana. Resta inteso che nella diretta streaming e/o pubblicazione dell'evento sul canale YT di cui sopra, l'intervento del Personaggio Massini *potrà essere prodotto integralmente solo all'interno dell'evento, come richiesto e concordato con l'Affidataria*; resta inteso, inoltre, che il canale Youtube su cui l'evento resterà disponibile è aperto e quindi la Regione Toscana e FST devono essere esonerate da ogni responsabilità per uso improprio del video da parte di terzi.
4. È in ogni caso vietato dal presente accordo a FST ogni e qualsiasi uso delle riprese audio-video di cui al precedente punto a) a fini commerciali così come per fini e/o con modalità che possano, in qualsiasi modo nuocere all'immagine del Personaggio.

Art. 6 – Termini temporali per l'esecuzione del contratto

1. Il contratto acquista efficacia nel momento in cui è sottoscritto da ambo le Parti e la conserva sino al termine finale per la sua esecuzione, fissato nel giorno dell'evento 18/12/2025.

Art. 7 - Sospensione del Contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidataria la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo del Contratto.
3. È vietata la cessione totale o parziale del Contratto.
4. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.

5. È fatto divieto all'Affidataria di recedere dal presente contratto.
6. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. **Recesso di FST** - FST ai sensi dell'art. 123 del Codice si riserva la facoltà di recedere il contratto in caso di annullamento dell'Evento. In questo caso la Committente comunicando l'annullamento con un anticipo di almeno 10 gg. dalla data dell'Evento, garantirà il riconoscimento del 50% del corrispettivo indicato *supra* Art. 6. Qualora il recesso avvenisse a meno di dieci giorni dalla data dell'Evento verrà riconosciuto all'Agenzia l'intero corrispettivo stabilito *supra* Art. 3.
8. **Recesso dell'Agenzia** - Nell'ipotesi di malattia o infortunio del Personaggio o di causa di forza maggiore, che ne impedisca la partecipazione all'Evento l'Agenzia potrà recedere dal presente contratto, dando comunicazione del recesso ad FST, rinunciando a (o restituendo il) corrispettivo convenuto per la partecipazione del Personaggio medesimo, con espressa rinuncia di FST e a qualsiasi indennità per il recesso e/o, comunque a qualsiasi pretesa per qualsivoglia titolo, risarcimento danni incluso.
9. Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 6.000,00 oltre IVA.

Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto

1. La mancata esecuzione delle prestazioni sopra descritte (o anche di una parte soltanto di esse) entro i termini concordati tra l'Affidatario e la Committente, quando non sia determinata o imputabile dalla/alla Committente, sarà considerata un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 c.c. e determinerà il sorgere della relativa responsabilità per il risarcimento del danno, causato alla Committente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e seguenti c.c.
2. In caso di risoluzione, la Committente procederà a rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera.

Art. 9 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo delle fatture

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:
 - FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica; pertanto, le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il **codice univoco MSUXCR1**; è richiesta anche la trasmissione di una "copia di cortesia" delle medesime fatture in formato pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** alle seguenti caselle di posta elettronica: d.aguglia@fst.it e amministrazione@fst.it.
 - Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
 - La fattura dovrà essere prodotta al termine dell'evento e dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
 - La fattura dovrà riportare nel campo descrizione il riferimento all'incarico, come di seguito indicato:
Ingaggio per la partecipazione all'evento Meeting dei Diritti Umani 2025
CIG: B9868D4629
Codice commessa: EVPR/38
 - Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Agenzia, presso i competenti enti previdenziali.

Art. 10 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a

quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 11 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidataria che:
 - a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle su scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 13 – Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Esecutore dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopra citata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte dello stesso Affidataria o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 14 – Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Esecutore violi i precetti citati nell'articolo precedente e/o qualora l'Esecutore commetta uno dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, FST potrà risolvere il presente Contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 15 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidataria in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. al Contratto è: **B9868D4629**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 16 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 17 - Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

L'Esecutore
ELASTICA S.r.l.

La Committente
Fondazione Sistema Toscana
il direttore Francesco Palumbo